

**Risposta n. 343/2021**

**OGGETTO:** Articolo 1, commi da 46 a 56, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Credito d'imposta per gli investimenti effettuati dalle imprese ai fini della formazione del personale dipendente in tecnologie del Piano Nazionale Impresa 4.0.

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, e' stato esposto il seguente

**QUESITO**

La società XXX SNC (di seguito "la società" o "l'istante") dichiara di aver svolto nel 2019 attività di formazione per il personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano nazionale industria 4.0, per le quali intende accedere al credito d'imposta per la formazione (di seguito "credito d'imposta formazione 4.0") previsto dall'articolo 1, commi da 46 a 56, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018).

L'istante rappresenta che le spese relative all'attività di formazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto interministeriale del 4 maggio 2018, che detta le disposizioni attuative in materia di credito d'imposta in relazione al costo aziendale di formazione del personale dipendente impiegato in attività formativa di cui al Piano Nazionale Industria 4.0, sono ammissibili sussistendone i previsti requisiti.

In particolare l'istante, richiamando la norma sopra citata, fa presente che, le

attività di formazione sono ammissibili al beneficio fiscale a condizione che il loro svolgimento sia disciplinato in contratti collettivi aziendali o territoriali depositati, nel rispetto dell'articolo 14 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 151 presso l'Ispettorato Territoriale del Lavoro competente.

Al riguardo, l'istante rappresenta di aver disciplinato le attività di formazione agevolabili mediante un accordo stipulato e condiviso tra le associazioni sindacali territoriali di categoria CGL, CISL e UIL e l'Unione Industriale di Torino in data ...2018.

Tuttavia, l'istante riferisce che il predetto accordo non è stato depositato per via telematica presso la Direzione Territoriale del Lavoro competente entro il ...2019.

Con documentazione integrativa, acquisita con prot. n. RU XXX e XXX del XXX marzo 2021, l'istante ha trasmesso i documenti riguardanti le attività di formazione svolte, che saranno trasmessi al Ministero per lo Sviluppo Economico per eventuali valutazioni in merito all'ammissibilità delle stesse attività, da cui emerge che le attività di formazione sono state realizzate nel 2019 e che l'accordo del ... 2018, stipulato e sottoscritto con le associazioni sindacali territoriali di categoria, è stato depositato telematicamente in data ... 2020. In tale sede l'istante, tuttavia, non ha in alcun modo chiarito i motivi del tardivo deposito dell'accordo, di cui in premessa, presso l'ispettorato del lavoro.

Ciò posto, la società istante chiede di poter fruire, comunque, del beneficio fiscale ad avvenuto deposito, in via telematica, dell'accordo collettivo territoriale contenente lo svolgimento dell'attività di formazione entro il termine di invio della dichiarazione dei redditi 2020, cioè entro il 30 novembre 2020.

#### **SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE**

La società istante ritiene che il costo aziendale sostenuto dall'impresa per le attività di formazione ammissibili al credito di imposta formazione 4.0 possa

assumersi, ai fini della determinazione del credito, ai sensi dell'articolo 1, commi da 46 a 56, della legge n. 205 del 2017, a seguito del deposito del contratto collettivo territoriale.

### **PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

L'articolo 1, commi da 46 a 56, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018), ha introdotto un incentivo fiscale automatico, sotto forma di credito d'imposta, per gli investimenti effettuati dalle imprese, ai fini della formazione del personale dipendente, nelle materie aventi ad oggetto le c.d. "tecnologie abilitanti", cioè le tecnologie rilevanti in generale per il processo di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese previsto dal "Piano Nazionale Impresa 4.0" (di seguito, anche disciplina originaria).

La disposizione normativa istitutiva ha previsto il riconoscimento del credito d'imposta per le spese in attività di formazione svolte nel periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017, nella misura del 40 per cento delle spese relative al solo costo aziendale del personale dipendente, per il periodo in cui è occupato in attività di formazione negli ambiti indicati al successivo comma 48, pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali.

Le disposizioni applicative del credito d'imposta in esame sono state dettate con il decreto ministeriale 4 maggio 2018 (di seguito, decreto attuativo), che ha disciplinato, tra l'altro, la documentazione richiesta, i controlli e le cause di decadenza.

Successivamente, i commi da 78 a 81 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019), hanno esteso l'ambito temporale di riferimento dell'agevolazione, prevedendo che il credito d'imposta formazione 4.0 si applichi anche alle spese di formazione sostenute nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018.

La citata legge di bilancio 2019 ha, inoltre, previsto una rimodulazione della

misura percentuale di calcolo del beneficio rispetto alle spese ammissibili sostenute, originariamente fissata nella misura del 40 per cento, che è elevata al 50 per cento delle spese ammissibili sostenute dalle piccole imprese, mentre rimane al 40 per cento per quelle sostenute dalle medie imprese e si riduce al 30 per cento per le grandi imprese, come individuate ai sensi dell'allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014. Per queste ultime imprese è operata anche una riduzione a 200.000 euro del limite massimo del credito d'imposta annuale per beneficiario, che per le altre categorie di beneficiari resta fissato in 300.000 euro.

Da ultimo, la legge n. 160 del 27 dicembre 2019 (legge di bilancio 2020) al comma 215 ha prorogato, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, prevedendo che continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel citato decreto ministeriale del 4 maggio 2018, ad eccezione della stipula e del deposito dei contratti collettivi aziendali o territoriali presso l'Ispettorato del lavoro competente, non più necessari ai fini del riconoscimento del credito d'imposta.

Per quanto qui di interesse, si evidenzia che il decreto attuativo all'articolo 3, comma 3 prevede che *«Le attività di formazione nelle tecnologie elencate al comma 1 sono ammissibili a condizione che il loro svolgimento sia espressamente disciplinato in contratti collettivi aziendali o territoriali depositati, nel rispetto dell'art. 14 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151»*. L'articolo 14 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151, in particolare, dispone che *«I benefici contributivi o fiscali e le altre agevolazioni connesse con la stipula di contratti collettivi aziendali o territoriali sono riconosciuti a condizione che tali contratti siano depositati in via telematica presso la Direzione territoriale del lavoro competente, che li mette a disposizione, con le medesime modalità, delle altre amministrazioni ed enti pubblici interessati»*.

In altri termini, la disciplina originaria del credito d'imposta in esame richiede che l'impresa assuma espressamente l'impegno a investire nella "formazione 4.0" dei dipendenti, esplicitandolo nel contratto collettivo aziendale o territoriale e depositando tale contratto, in via telematica, presso l'Ispettorato territoriale del lavoro competente.

Al riguardo, al punto 1) della circolare n. 412088 del 3 dicembre 2018 del Ministero dello Sviluppo Economico, è stato precisato che *«quanto al termine di deposito dei contratti, si precisa che lo stesso può essere effettuato utilizzando la modalità telematica messa a disposizione nella sezione "Servizi" del sito istituzionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali all'indirizzo <http://www.lavoro.gov.it/> anche successivamente allo svolgimento delle attività formative, ma comunque entro la data del 31 dicembre 2018»*.

Come chiarito con la risposta n. 79 del 20 marzo 2019, il corretto adempimento riguardante il deposito telematico presso il Ministero del Lavoro del contratto collettivo o aziendale costituiva, sia in relazione al periodo d'imposta 2018 e sia in relazione al periodo d'imposta 2019 cui si riferisce la presente istanza, *"una condizione di ammissibilità al beneficio"*. La modifica introdotta dal richiamato comma 215 dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019, infatti, si rende applicabile solo a decorrere dal periodo d'imposta 2020.

Pertanto, nel caso di specie, non avendo la società istante provveduto al deposito del citato accordo entro la data del 31 dicembre 2019 e non rientrando il caso d'esame nella previsione temporale (anno 2020) di cui al comma 215 della legge n. 160 del 2019, non potrà usufruire del credito d'imposta di cui all'articolo 1 della legge n. 205 del 2017 per i periodi d'imposta di vigenza dell'originaria disciplina.

**LA DIRETTRICE CENTRALE**

**(firmato digitalmente)**